

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

CONVENZIONE

Tra il Comune di Arpino e la Ditta Recchia Maria Teresa titolare della struttura di ricovero per cani, in Arpino (FR), per il mantenimento e cura dei cani randagi e non soppressi, ai sensi dell'art.18, punto 2 della Legge Regionale 21.10.1997, n. 34.

Rep.n. 31

L'anno duemiladodici addì 17 del mese di novembre nella casa comunale e nell'Ufficio del Segretario Generale.

Avanti di me **Dott. Antonio Marasca Segretario Generale** - autorizzato a rogare gli atti nell'interesse comunale ai sensi dell'art.97 comma 4 lett c) del D.Lgs. n. 267/00 e art.22 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, sono comparsi, senza la presenza di testi, me ufficiale rogante consenziente:

da un lato la **Sig.ra Franca Sacchetti** nata ad Arpino (FR) il 20/05/1957, responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Arpino, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi art. 107 del D.Lgs. n.267/00, che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Arpino (C.F.82000270601);

dall'altro la **Sig.ra Recchia Maria Teresa**, nata a Casalvieri il 26.10.1935 e residente in Arpino Via Pallisco n. 6 C.F. RCCMTR35R66B919N,



Premesso che:

- la Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34, ha posto a carico dei Comuni singoli o associati, e delle comunità Montane il ricovero, la custodia, la cura ed il mantenimento, in strutture pubbliche dei cani vaganti, catturati...




veterinari delle aziende Usl, l'onere per l'accalappiamento degli stessi (art. 3, comma 3, lett. a),

- la stessa Legge (art. 18, comma 2) ha posto a carico dei comuni singoli o associati e delle Comunità Montane il mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture private convenzionate, dal momento dell'apposita comunicazione da parte delle aziende USL dei dati concernenti il numero dei cani ospitati;
- dalla data suddetta, pertanto il mantenimento dei cani stessi viene assicurato da questo comune, sulla base di apposita convenzione con tale ultima struttura;
- con delibera della G.R. del Lazio n.43 del 29.01.2010 si è ribadito che ai comuni spetta di assicurare nei canili convenzionati il ricovero, al custodia, il benessere degli animali, il rispetto della convenzione ed il mantenimento degli animali, mentre i gestori dei canili convenzionati dovranno garantire l'assistenza sanitaria, anche dotandosi di un responsabile sanitario, delle strutture, dei presidi sanitari necessari ed assicurare le cure e profilassi necessarie ai cani custoditi. I Servizi Veterinari delle AUSL assicurano le prestazioni previste nella tabella 1) della D.G.R. del Lazio n.43/2010. Il Comune partecipa ai costi suddetti, anche utilizzando i fondi della Legge 281/91, finanziando le attività di cui ai punti 1.5 e 1.7.
- i cani attualmente ricoverati, mantenuti e custoditi per conto del Comune di Arpino presso il canile gestito dalla Ditta Recchia Maria Teresa sono in numero di 36 (trentasei);
- il Comune di Arpino intende procedere alla progressiva riduzione del numero di cani catturati sul proprio territorio e custoditi presso il detto canile



attraverso un'adeguata attività di controllo degli ingressi attuata nel seguente modo:

- 1) un'intensificazione del controllo degli abbandoni dei cani da parte dei loro proprietari mediante l'effettuazione, anche in collaborazione con l'Azienda USL, di un censimento dei cani presenti nel territorio del Comune di Arpino (FR), con contestuale individuazione dei loro proprietari e l'intimazione dell'applicazione del prescritto tatuaggio e/o microchip di riconoscimento per quelli che ne sono privi;
 - 2) la promozione delle iniziative di affidamento di cani randagi catturati a privati o enti che ne prendono cura, anche in ottemperanza al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 21/03/2012 che prevede anche sgravi fiscali per l'affidamento definitivo di cani ricoverati nei canili;
- inoltre deve essere garantito l'accesso alle Associazioni di Volontariato Animalista, ai sensi della Legge 281/91 e s.m.i. e dell'art.23 della L.R. 34/97, per garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani con le modalità stabilite al paragrafo E della D.G.R. 43/2010.
 - Tali Associazioni provvederanno a prendere specifici contatti con il competente servizio veterinario dell'ASL di Frosinone – Distretto "C" di Sora e con il Direttore Sanitario – per concordare orari e giorni di visita ai cani, custoditi presso il canile della Ditta Recchia Maria Teresa nel corso dei quali svolgere le attività oggetto di convenzione;
 - Le attività di controllo del mantenimento e cura dei cani e d'attestazione del loro decesso di competenza del detto servizio veterinario saranno monitorate dal comune di Arpino che a tal fine prenderà specifici contatti con



TUTTO CIO' PREMESSO


E che forma parte integrante o sostanziale della presente convenzione, tra le parti di cui innanzi si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1- La Ditta Recchia Maria Teresa titolare di ricovero per cani sita in Arpino in Via Pallisco n.6, s'impegna a custodire, curare e mantenere, per conto del Comune di Arpino i cani randagi catturati nel territorio del Comune medesimo in un numero massimo non eccedente le 40 unità giornaliere;

Si darà eccezionalmente ricovero ad ulteriori cani solo in ipotesi di grave pericolo per l'incolumità pubblica, su disposizione dell'A.S.L. competente ed a seguito di espressa ordinanza sindacale, sempre nel rispetto del limite sopra indicato.

ART.2 - La Sig.ra Recchia Maria Teresa si impegna, in particolare :

- a) ad alimentare giornalmente i cani custoditi con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- b) a rimuovere giornalmente le deiezioni solide e liquide dei cani;
- c) a disinfettare e derattizzare con scadenza periodica l'intera struttura;
- d) ad assicurare l'assistenza sanitaria ed ogni altra cura, con esclusione delle procedure di sterilizzazione, vaccinazione e interventi specialistici sui cani ricoverati e custoditi, provvedendo all'acquisto e somministrazione dei farmaci, vaccini e presidi a tal fine necessari secondo il piano sanitario redatto dal responsabile sanitario della struttura;
- e) ad assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico degli animali custoditi e la scheda clinica degli stessi, nonché a redigere i referti di morte di quelli deceduti a firma del responsabile sanitario:



assicurare l'apertura della struttura al pubblico in giorni ed orari stabiliti di concerto con il comune convenzionato e le associazioni animaliste operanti all'interno del canile ed a svolgere le procedure amministrative di adozione dei cani custoditi, mediante appositi protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di volontariato di cui all'art.23 della L.R.34/97, secondo le prescrizioni della D.R.G. 43/2010; mediante consenso informato reso dal Direttore Sanitario ovvero da funzionario Veterinario dell'AUSL; nonché ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione di sgravi fiscali a seguito di affidamento definitivo;


ART.3 - La Ditta titolare del canile si impegna, altresì, a notificare le notizie del decesso e della fuga degli animali, entro e non oltre le quarantottore dal verificarsi dell'evento,

ART.4- La struttura di ricovero che ospita gli animali, oggetto della presente convenzione, dovrà essere perfettamente conforme alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche;

ART.5- La Direzione sanitaria della struttura di ricovero è affidata alla ASL Disretto "C" di Sora - Servizio Veterinario competente, che assicura le cure veterinarie sui cani feriti e/o malati e quelle specificatamente indicate nella tabella 1) della D.G.R.43/2010:

| |
|---|
| 1.1 segnalazione e identificazione tramite microchip, anche in presenza di tatuaggio |
| 1.2 esame clinico all'ingresso |
| 1.3 trattamenti antiparassitari interni ed esterni |
| 1.4 vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio |
| 1.5 sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati/adottati prima della sterilizzazione |
| 1.6 esami di laboratorio finalizzati al controllo e alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico |
| 1.7 interventi di primo soccorso emergenze ed urgenze (esami ed interventi medici e |

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval or signature of the responsible authority.



ART.6- Il Comune di Arpino si impegna a corrispondere, per ogni cane custodito, un compenso giornaliero di €. 2,90 (due/90), riferito a tutte le attività indicate ai precedenti artt. 1, 2 e 3 comprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività indicate convenzionate, nonché quelle amministrative, oltre ad €.30,00 (trenta/00) per l'incenerimento di ogni carcassa di cane deceduto. I prezzi suddetti si intendono IVA esclusa.

ART.7 - Le parti concordano che l'applicazione delle nuove tariffe avrà inizio a decorrere dalla data odierna;

ART.8 - Per ottenere la liquidazione dei compensi dovuti dal Titolare della struttura dovrà presentarsi regolare fattura, con allegato il DURC;


Il pagamento della stessa verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data del suo ricevimento.

ART. 9 - In caso di inadempienza da parte della Ditta Titolare della struttura di ricovero a quanto stabilito nella presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione per iscritto delle inadempienze stesse, assegnando un termine per la loro rimozione in funzione del tipo di inadempienza contestata;

Trascorso infruttuosamente tale termine, la convenzione si intende risolta di diritto.

ART.10 - La presente convenzione ha la durata di quattro anni decorrenti dalla data odierna. In caso di attivazione di canile pubblico e/o per gravi inadempienze debitamente documentate, il Comune si riserva la facoltà di anticipare la scadenza della presente convenzione mediante specifica comunicazione da notificarsi alla Ditta Recchia Maria Teresa, 60 gg. prima della data prevista per la cessazione anticipata del rapporto convenzionale.





ART. 11 - I prezzi pattuiti nella presente convenzione saranno oggetto di rivisitazione in caso di sopraggiunte modifiche di legge;

ART. 12 - Nel caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, il Comune dovrà provvedere, a propria cura e spese al ritiro dei cani ancora esistenti in vita presso il canile della Ditta Recchia Maria Teresa che per il tempo necessario manterrà i cani custoditi agli stessi prezzi e condizioni di cui alla presente convenzione.

ART. 13 - per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Da registrarsi in caso d'uso.

La Ditta

Maria Teresa Recchia

Per il Comune

Il Capo Settore Franca Sacchetti

Il Segretario Generale

Dr. Antonio Marasca